

Accettazione nomina e dichiarazione sostitutiva requisiti preposto per la vendita alimentare

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Spettabile

Comune di Trento

Servizio Sviluppo economico, studi e statistica

Ufficio Sportello attività produttive

via Alfieri, 6

38122 - Trento

PEC: ufficio.sportelloattivitaproductive@pec.comune.trento.it

Fax: 0461 884379

Il/La sottoscritto/a Cognome Nome
nato a Prov. Stato
il / /
residente in Prov.
via/piazza n.
cittadinanza
codice fiscale/p. IVA

d i c h i a r a

consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di attestazione e/o dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità,

di avere accettato l'incarico di preposto per vendita presso (insegna)

sito in Trento, via/piazza

n. conferito dalla ditta/società

che non ricorrono le cause ostative all'accesso e all'esercizio delle attività commerciali di vendita di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE", relativa ai servizi nel mercato interno (*riportato in calce*);

in caso di procedimenti penali indicare l'Autorità giudiziaria procedente ed il reato per il quale si procede:

che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all'art. 67 del D.Lgs. 59/2011;

di essere in possesso dei requisiti professionali di accesso all'attività tra quelli previsti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 (barrare la casella che interessa):

aver frequentato con esito positivo di corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano, in data / / presso il Centro/Istituto con sede in via n. ;

di essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, avente nel corso di studi materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti: rilasciato da con sede in in data / / ;

di essere in possesso di un diploma di Laurea, anche triennale, avente nel corso di studi materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti: rilasciato da Facoltà di in data / / ;

aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita di prodotti alimentari con iscrizione al registro imprese presso la Camera di Commercio di REA ;

aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso l'impresa esercente l'attività nel settore alimentare con denominazione con sede in C.F. n. REA nel periodo dal / / al / / in qualità di:

amministratore;

dipendente qualificato addetto alla vendita o alla preparazione degli alimenti;

socio lavoratore;

coadiutore familiare (se coniuge , parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore) comprovato all'iscrizione all'INPS dal / / al / / ;

di essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio per uno dei gruppi merceologici alimentari individuati dalle lettere a) b) e c) dell'art.12 comma 2 del DM 375/1988, salvo cancellazione dal medesimo registro volontaria o per perdita dei requisiti : REC n. data / / ; c/o CCIAA di ;

d i c h i a r a a l t r e s ì

di avere preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 - nota⁽¹⁾.

Luogo

Data

Firma del titolare

 / /

Si allega la seguente documentazione:

- fotocopia in corso di validità di un documento di riconoscimento del richiedente;
- copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità del dichiarante (*per i cittadini extracomunitari*).

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite.

I titolari di permesso di soggiorno sul quale non sia riportato il motivo del rilascio sono tenuti a presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiarino il motivo per il quale è stato chiesto il rilascio o il rinnovo del permesso stesso (Mod 47311);

- altro (attestati e corsi di frequenza rilasciati da istituti privati)

Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"**art.71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali**

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II (Dei delitti contro l'industria e il commercio) del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo, VI, capo II (Dei delitti di comune pericolo mediante frode) del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/05/1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, ((il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi)).

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. ((5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.))

5.6.7. o m i s s i s

Art. 67 D.Lgs. 159/2011**Effetti delle misure di prevenzione**

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;
- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui

confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (nonche' per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale).

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa"

Art. 76 "Norme penali"

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2 (chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio

⁽¹⁾ Nota informativa sul trattamento dei dati personali
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trento (email: segreteria_generale@comune.trento.it; sito web: <http://comune.trento.it>);
 - Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (email: servizioRPD@comunitrentini.it; sito web: <http://www.comunitrentini.it>);
 - il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari e dati giudiziari;
 - i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
 - la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico;
 - il trattamento riguarda anche categorie di dati relativi a condanne penali e reati ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (art. 67) e dal D.Lgs. n. 59/2010 (art. 71);
 - i dati sono raccolti dalla Procura della Repubblica, dal Commissariato del Governo, dall'INPS e/o da altri enti e istituti pubblici o privati abilitati al rilascio di diplomi di istruzione o attestati professionali al fine di verifica del contenuto delle dichiarazioni ricevute ai sensi degli D.P.R. n. 445/2000;
 - i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
 - i dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche, concessionari, gestori e incaricati di pubblici servizi, oltre a soggetti privati che collaborino con il Comune di Trento per l'esercizio delle attività istituzionali; nonché comunicati a soggetti che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli o che sono titolari del diritto di accesso;
 - i dati non sono oggetto di diffusione;
 - i dati non sono oggetto di trasferimento all'estero;
 - i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati dell'Ufficio Sportello Attività Produttive;
 - il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai sensi della vigente normativa di settore. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e impedire che il Comune di Trento possa rilasciare l'atto amministrativo richiesto;
 - i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;
- i diritti dell'interessato sono:
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
 - ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
 - richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
 - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
 - proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.